



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 46 del 28/12/2022

OGGETTO: ADOZIONE ATTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DI CUI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione ed in seduta pubblica.

CORRAIN MATTEO	PRESIDENTE	Presente
COZZI SONDRA	SINDACO	Presente
ZIOSI RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
FUSO SILVIA	CONSIGLIERE	Assente
BORDIN LORENZA	CONSIGLIERE	Assente
FORMAGGI OSCAR	CONSIGLIERE	Presente
MOLLAROLI MIRKO	CONSIGLIERE	Presente
VIARO MONICA	CONSIGLIERE	Presente
ALBERGHINI LORENZA	CONSIGLIERE	Assente
LECCESE ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
BELLA LAURA	CONSIGLIERE	Presente
BARBINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINI DAVIDE	CONSIGLIERE	Assente
BONONI IRENE	CONSIGLIERE	Presente
CAUDURO MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
PEZZINI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
GESSI ELISA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 13		Assenti n. 4
----------------	--	--------------

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE ESPOSITO Dott. GIUSEPPE.

Il Sig. CORRAIN MATTEO, nella sua veste di PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: Bella Laura, Mollaroli Mirko e Gessi Elisa, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

I consiglieri presenti sono 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le istruzioni ministeriali;

Dato atto che la Giunta comunale con apposita deliberazione n. 219 del 07/12/2022 ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che ciascuna delle schede, di cui all'allegato A), prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Udita la discussione come di seguito riportata.

Esponde l'assessore Ziosi che spiega che si tratta di un passaggio tecnico in cui vengono rilevate le società dove il comune ha partecipazioni al fine delle attività indicate nell'art. 4 comma 2 del TU e per ottimizzare e valorizzare beni immobili facenti parte del patrimonio.

Successivamente illustra la documentazione a disposizione ed elenca le società partecipate del Comune.

Il consigliere Bononi chiede ci sono della partecipazioni che si prevede di alienare o modificare in futuro o se l'assetto resterà questo.

Risponde il Sindaco che l'assetto resterà questo, non ci sono cessione né acquisizioni anche se il momento è importante per quanto riguarda la liquidazione di Consvipo. Per la chiusura di Consvipo c'è la possibilità, da parte dei Comuni che detengono patrimoni nei pannelli fotovoltaici di Consvipo - tra cui anche Occhiobello- di acquisire tali pannelli, si sta cercando di capire, attraverso una operazione che i liquidatori di Consvipo stanno mettendo in atto, se i comuni hanno un guadagno, con la vendita dell'energia o se ne hanno una perdita, bisogna calcolare bene e poi alla fine si decide cosa fare, se conviene o meno l'acquisizione.

Sono 34 i comuni in questa situazione; i liquidatori di Consvipo hanno affidato ad una società la lettura dei dati di produzione dell'energia dei pannelli e presto porteranno i risultati alla loro conoscenza; quando si saprà quale è la situazione si deciderà cosa fare (qualora si decidesse di acquisire i pannelli fotovoltaici deve essere una decisione presa da tutti e 34 i comuni, non può esserci uno dei detentori dei pannelli che possa rifiutare o rinunciare in qualche modo all'opportunità).

La liquidazione può andare avanti anni e si è ancora nella fase di attesa dei risultati, che il Sindaco spera siano buoni così da riuscire a mettere una riga definitiva a tutta l'operazione.

Il consigliere Cauduro domanda dove sono installati i pannelli del Comune di Occhiobello.

Il Sindaco risponde che sono installati sulla palestra della scuola di via Savonarola, una parte sulla scuola media di via Amendola e una parte su quella di via King (quelli che sono stati spostati e rimessi quando è stato rifatto il tetto della scuola di via King, che funzionano bene e producono, perché è stato riferito che sono tra i migliori dei 34 comuni che hanno avuto l'installazione) e si stanno calcolando i benefici e i pro e i contro; si è ancora in questa fase di studio per capire poi come procedere.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. //, astenuti n. 4 (Bononi Irene, Cauduro Marcello, Gessi Elisa e Pezzini Paolo) espressi nelle forme di Legge dai n. 13 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni ministeriali;
- 2) di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, con successiva votazione con esito: voti a favore n. 9, contrari n. //, astenuti n. 4 (Bononi Irene, Cauduro Marcello, Gessi Elisa e Pezzini Paolo) espressi nelle forme di Legge dai n. 13 Consiglieri presenti.

IL PRESIDENTE CORRAIN MATTEO	IL SEGRETARIO COMUNALE ESPOSITO Dott. GIUSEPPE
---------------------------------	---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

AREA INTERCOMUNALE 2 RAGIONERIA, CONTABILITA', CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2253/2022 dell'AREA INTERCOMUNALE 2 RAGIONERIA, CONTABILITA', CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZE ad oggetto: ADOZIONE ATTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DI CUI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N 100 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Occhiobello lì, 21/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile d'Area
(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



AREA INTERCOMUNALE 2 RAGIONERIA, CONTABILITA',
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZE

Città libera dai pesticidi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta n. 2253/2022 ad oggetto: ADOZIONE ATTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DI CUI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N 100 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Occhiobello lì, 21/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile Area Finanziaria
(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Città libera dai pesticidi

COMUNE DI OCCHIOBELLO
Ufficio Segreteria

Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 46 del 28/12/2022

Oggetto: ADOZIONE ATTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DI CUI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100..

Si attesta che il presente atto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Occhiobello li, 25/01/2023

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(ESPOSITO GIUSEPPE)

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.